

# Professioni non organizzate. *Analizzando una legge in merito al ruolo degli antropologi*

Fiorella Giacalone

---

## Abstract

The article analyzes the law n.3270, (released in 2012) on professions not organized, which has reopened the debate on the role and task of applied anthropology. In Italy, the applied anthropology has never enjoyed wide acceptance in the academic world, but cultural changes in society require the anthropologist to meet the challenges of change. Anthropology today imposes a reflection on its object of inquiry and the ability to affect reality. The article examines the debate that is born in the committee who analyzed the forms and methods of implementation.

---

## Author's Address

Fiorella Giacalone  
Departement of Political Sciences  
University of Perugia  
[fiogiacalone@yahoo.it](mailto:fiogiacalone@yahoo.it)

---

Il Senato della Repubblica ha approvato, in data 15 novembre 2012, il DDL n.3270, dal titolo "*Disposizioni in materia di professioni non organizzate*" che ha riaperto anche un dibattito sul ruolo dell'antropologo al fuori dell'ambito accademico<sup>1</sup>.

In Italia l'antropologia applicata non ha goduto di grande considerazione, poiché considerata divulgativa da parte del mondo accademico, nonostante i frutti positivi che

---

<sup>1</sup> Il testo di legge è stato preceduto, da un incontro in Senato, in data 27 giugno 2012, da parte delle presidenti dell'AISEA (P. Resta), dell'ANUAC (C. Papa), del vicepresidente della SIAM (A. Lupo) e della SIMBDEA (A. Broccolini) con la senatrice Fioroni e altri parlamentari, proprio per portare le istanze degli antropologi italiani in merito alla legge. In tale contesto, oltre a specificare le attività svolte dalle varie associazioni, è stato ribadito come oggi le discipline DEA costituiscono uno strumento utile non solo alla conoscenza delle realtà "altre" (esotiche, tradizionali, demologiche), ma anche ad "efficace disamina e gestione di fenomeni legati alle dinamiche complesse del mondo globalizzato".

ha dato nel campo della cooperazione internazionale o ancora nel campo dell'antropologia medica. Non è certamente questa la sede per ripercorrere un complesso e articolato dibattito che nell'antropologia italiana ha una sua storia all'interno del mondo accademico, tra i fautori di una ricerca svincolata da committenze e condizionamenti politici, e i fautori di una ricerca che trovasse ambiti applicativi e confronti diretti con enti territoriali pubblici e privati, servizi, aziende.

Certamente la legge ha riaperto un dibattito proprio sullo spazio, le prerogative, l'importanza di un settore che vuole porsi come propositivo ed operante sul territorio, specie in un momento di scarsa visibilità degli antropologi. Le nuove competenze dell'antropologia contemporanea, dalla cooperazione ai fenomeni migratori fino alla mediazione giuridica e familiare, dai musei e dalla tutela del patrimonio culturale immateriale fino al turismo, dall'ambito della salute e della malattia alla costruzione delle identità culturali, dalla progettazione partecipata degli spazi pubblici e dei processi politica all'antropologia urbana, ci pone di fronte alla ridefinizione del ruolo dell'antropologo e del possibile inserimento, attraverso un riconoscimento professionale, in nuovi ambiti lavorativi.

Al tempo stesso sembra emergere, nelle realtà territoriali e in diverse tipologie di servizi e di istituzioni, il bisogno delle competenze antropologiche, che ancora non trovano spazio in ruoli codificati, giuridicamente precisi e riconosciuti. Una gran parte dei nostri migliori laureati, in condizioni di precarietà lavorativa, ricopre spesso ruoli e competenze miste, in una collocazione non definita.

Per questo motivo la legge in oggetto mette al centro opportunità lavorative che possono aprire altri spazi alla nostra professione, ma che al tempo stesso necessitano di una ridefinizione più puntuale sulle nostre competenze. Soprattutto pongono la questione dell'utenza (al centro della legge) e della committenza, che può essere estremamente variegata, comprendendo privati, fondazioni, aziende, servizi, oltre a Regioni, Comuni, Enti territoriali.

D'altra parte, non è semplice pensare ai nuovi ruoli e compiti dell'antropologo nel mondo contemporaneo, senza che questo venga fatto oggetto di dibattiti all'interno del mondo accademico e delle Associazioni già presenti sul territorio nazionale. I cambiamenti profondi, nelle realtà un tempo oggetto delle discipline demo-etno-antropologiche, ci impongono un'articolata riflessione sul ruolo, i compiti, i metodi di ricerca di una professione che richiede sempre più nuovi spazi e opportunità di intervento. Questo è tanto più necessario in un panorama nazionale che vede l'antropologia ridursi nei nuovi corsi di laurea, anche per il prevalere di una sociologia che tende ad occupare alcuni dei nostri ambiti di competenza.

L'assenza di corsi triennali di Antropologia e la riduzione del numero degli antropologi italiani fa sì che abbiamo sempre meno forza contrattuale nelle Università, e una scarsa visibilità in quanto professionisti delle scienze sociali. Fa fatica ad emergere una nuova

consapevolezza, all'esterno delle Università, di quali siano oggi le competenze di un antropologo, ancora per molti considerato solo un esperto di presunte anacronistiche dinamiche folcloriche più o meno rivisitate o di esotismi arcaici.

Gli ambiti di interesse degli antropologi italiani sono sempre più ampi, tanto che a volte diviene difficile capire quale sia il suo ruolo specifico, fra le tante competenze delle scienze sociali, più strutturate e definite. Gli ampi settori di interesse, per quanto abbiamo aperto spazi e dibattiti, mettono in discussione quale sia l'oggetto centrale di studio dell'antropologo in un mondo globalizzato, dove sembra non essere rilevante la sua competenza.

Quale uso sociale dell'antropologia è oggi possibile e auspicabile? Quali competenze e su quali fronti? Quali gli ambiti nei quali ci riconosciamo, ma soprattutto veniamo riconosciuti dagli altri? Abbiamo una forza contrattuale per affermare le nostre professionalità al di fuori dell'Università? Se la nostra forza risiede nel metodo etnografico, nella nostra capacità analitica e critica nel mettere in campo la nostra soggettività nella relazione, come questo può diventare spendibile nel mercato del lavoro? Come differenziarlo e renderlo ancora più specifico?

Perché le nostre competenze e specificità disciplinari siano riconosciute fuori dalle Università, è in primo luogo necessaria una nostra maggiore capacità contrattuale dentro e fuori l'accademia, ma, al tempo stesso, è necessario ripensare una professione che si misuri sempre più con fenomeni complessi, senza dimenticare la storia da cui veniamo e i nostri patrimoni teorico-metodologici.

In questa direzione la possibilità di un riconoscimento dell'antropologo, utilizzando lo strumento che la legge 3270/12 ci offre, può diventare un'opportunità di lavoro per una massa critica di laureati che non trova collocazione nel ruolo accademico, ma che può veder riconosciute le proprie specifiche competenze in quanto figura professionale autonoma. L'autonomia però non vuol dire non fare i conti con una selezione e una valutazione del proprio curriculum formativo, anzi, coinvolge in questa direzione ancora di più i diversi ambiti formativi propri del mondo accademico. Va dunque pensata un'interazione fattibile e costruttiva, tra l'Università e il mondo della libera professione, perché l'antropologo possa aspirare ad un'identità pubblica ancora poco visibile e utilizzata.

Lo strumento legislativo è un'opportunità, ma anche un vincolo, che apre questioni organizzative complesse, e pone soprattutto la questione dell'identità di un professionista che può essere chiamato da Enti pubblici e privati. Definire un ruolo tanto ampio quanto articolato nelle sue differenze, è il compito che ci chiama a definire la legge stessa.

Il gruppo formato dai membri delle diverse associazioni<sup>2</sup> ha lavorato in questi mesi (in maniera autonoma e con incontri telematici via skipe), facendo un'attenta lettura della legge, per cercare di cogliere le difficoltà interne alla stessa legge, in merito alla creazione di una associazione che si ponga come punto di riferimento per un ruolo non più solo accademico dell'antropologo.

Data la complessità del tema, sono stati sentiti pareri di giuristi ed avvocati per cercare di decifrare il linguaggio legislativo spesso criptico e sciogliere alcuni nodi. Ne è sorto un dibattito nel gruppo che ha evidenziato alcune problematiche.

Il DDI è pensato per regolamentare professioni non organizzate in Ordini e Collegi. A differenza degli ordini professionali, le professioni non organizzate possono istituire associazioni senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva. Dunque, per esercitare come antropologi, non sarà obbligatorio essere soci della futura associazione professionale degli antropologi. L'associazione infatti, dandosi delle regole deontologiche, serve soprattutto *“per agevolare la scelta e la tutela degli utenti”* (art. 1). Inoltre viene precisato che la *“professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma di lavoro dipendente”* (comma 5, art.1).

Il legislatore ha dunque in mente un professionista inteso come soggetto giuridico che presti servizi intellettuali a favore di terzi, che si rivolga a privati cittadini, che devono essere tutelati rispetto ad una prestazione. La legge, infatti, è stata pensata e rivolta a tutela dei cittadini, più che delle professioni in sé, il che mette in difficoltà gli antropologi che non si pongono nell'ottica dell'economia di mercato.

L'art.2 precisa il ruolo e la definizione delle Associazioni *“a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza”* (1 comma art.2).

Il terzo e quarto comma dell'art.2 precisano che l'associazione *“promuove la formazione permanente e l'attivazione di uno sportello di riferimento, forme di garanzia a tutela dell'utente per il cittadino e un codice di condotta (art.27-bis e art.27-ter del codice del consumo, 6 settembre 2005, n.206)*

La formazione permanente comporta l'istituzione di un sistema di erogazione di crediti attraverso la frequenza di incontri formativi, che l'Associazione deve organizzare sul territorio nazionale. Il funzionario del Ministero dello sviluppo economico (con cui hanno

---

<sup>2</sup> Gruppo composto da Stefano Allivio, Alessandra Broccolini, Fiorella Giacalone, Gianfranca Ranisio, Caterina di Pasquale, Elisabetta Frasca (ANUAC, SIMBDEA, AISEA, SIAM). Stefano Allivio e Caterina di Pasquale si sono occupati in particolare degli aspetti giuridici, Alessandra Broccolini ed Elisabetta Frasca hanno avuto un colloquio con un funzionario del Ministero dello Sviluppo Economico proposto alla valutazione delle associazioni che si propongono, io e Gianfranca Ranisio ci siamo occupate più del codice deontologico e delle associazioni dei sociologi.

parlato Broccolini e Frasca) ha precisato che per la formazione permanente è sufficiente un'autocertificazione delle attività dei soci nella forma dei profili professionali, che le Università già garantiscono. Dunque le Università saranno le istituzioni formalmente preposte alla formazione, anche se le modalità dovranno essere definite e precisate.

Sempre il funzionario del Ministero ha precisato che le domande che loro accolgono sono di due tipi: quelle delle associazioni con accreditamento, che si occupano dei consumatori, che sono però incompatibili con le nostre professioni, e una tipologia di associazioni, prive di marchio o di attestazione di qualificazione professionale, che può essere adeguata alla situazione degli antropologi. Lo stesso funzionario ha sollecitato le colleghe a prevedere la nascita di una nuova associazione che nasca come forma aggregativa delle varie associazioni già presenti (Aisea, Anuac, Simdea, Siam), una sorta di consorzio o confederazione di associazioni, come prevede l'art.3: *“le associazioni professionali di cui all'art.2, mantenendo la loro autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità”*.

Tale associazione (con statuto proprio) dovrebbe dotarsi di un sito internet, che sia di riferimento per gli utenti e i “cittadini consumatori”, che rimandi anche ai siti delle associazioni già esistenti.

Ciò verrebbe incontro alla richiesta di uno *“sportello di riferimento”* che può essere fisico, o virtuale, con un sito e un indirizzo mail, come prevede la legge (comma 4, art.2), evitando di creare uno sportello territoriale, molto più complesso da gestire, anche perché, in questo caso, dovrebbe dotarsi di almeno tre sedi in tre regioni diverse (il che comporta sedi e spese di affitto e di utenze). La legge infatti non prevede obblighi territoriali.

L'associazione deve però fornire la *“gestione di un sito”* (art.4) aggiornato che garantisca la pubblicità e la conoscibilità di vari elementi: atto costitutivo, statuto, precisa identificazione delle attività professionali, requisiti per la partecipazione all'associazione, regole sull'aggiornamento professionale, assenza di scopo di lucro (art.5). È dunque evidente che sarà necessario individuare un gruppo che si occupi stabilmente del sito, tra i suoi soci fondatori e tra i suoi associati.

Altra questione aperta sono i *“criteri di ammissibilità dei soci”*. È infatti necessario trovare un accordo su quale formazione e quali titoli di studio debbano avere gli antropologi che si iscrivono all'associazione, tenendo conto delle lauree specialistiche, i dottorati, le scuole di specializzazione, le istituzioni museali, l'ambito della cooperazione o quelle dell'antropologia medica o altri ambiti formativi.

Viene inoltre precisata *“l'identificazione delle attività professionali”*, creando un elenco degli ambiti di intervento degli antropologi, dopo un'attenta indagine sui rapporti di lavoro

già in essere e su quelli da potenziare o attivare. Questo apre una riflessione su quali debbano essere gli ambiti d'intervento dell'antropologo, una sua definizione più precisa, accanto a quella di altri professionisti delle scienze sociali e degli ambiti formativi più professionalizzanti<sup>3</sup>. Va inoltre stabilito quali siano i criteri di ammissibilità dei soci, la loro formazione, gli eventuali esami di ammissione, la relazione tra questa costituenda associazione con quelle oggi presenti. Va infatti chiarito il rapporto tra i ruoli accademici e la dimensione formativa in riferimento agli aspetti più tecnici e professionalizzanti, e il rapporto di collaborazione tra le diverse associazioni al fine della creazione di questa nuova organizzazione professionale.

*“Sistema certificato di qualità”*. L'associazione potrebbe richiedere la conformità alla norma UNI EN ISO 9001<sup>4</sup>, che garantisce, a livello internazionale, la qualità dell'associazione rispetto a differenti standard. Tale norma riguarda uno standard di qualità europeo, che vale per il professionista e serve a tutelare l'utente. Va controllato se esiste tale standard sulla professionalità dell'antropologo secondo tale norma.

Un'ulteriore riflessione sulla legge, riguarda la definizione delle regole deontologiche della nostra professione. Per questo stiamo raccogliendo alcuni codici deontologici già esistenti. In primo luogo quello dell'AISEA, preparato dal Gruppo di Lavoro sulla Deontologia Professionale del Consiglio Direttivo dell'A.I.S.E.A. costituito da Armando Catemario (Coordinatore), Antonino Colajanni, Paola Falteri, Luciana Mariotti, Adriano Santemma, in data 24 novembre 2000. Tale documento, che è un evidente punto di riferimento, fissa alcuni elementi base per la definizione del ruolo dell'antropologo, ma rimane fondamentalmente nell'ambito della realtà universitaria. In particolare, tra i Principi generali: Titolo I - Compiti e responsabilità scientifiche, precisa l'art. 3 e 8:

**Art. 3.** L'antropologo si impegna ad una **formazione permanente**, fatta di continui aggiornamenti attraverso gli strumenti della circolazione internazionale delle conoscenze.

**Art. 8.** Egli assicurerà la possibilità di accesso ai dati e ai risultati del proprio lavoro a chi ne faccia motivata richiesta e ne garantirà la conservazione per eventuali usi conoscitivi futuri, tenendo nel debito conto i diritti di persone ed enti riconosciuti come degni di protezione dal nostro ordinamento giuridico e da questo Codice professionale in particolare.

Inoltre, il Titolo III si occupa dei “Rapporti con i committenti ed i finanziatori”:

**Art. 17.** Per quanto riguarda i **finanziamenti ottenuti da Enti diversi** da quelli di cui all'articolo precedente (Regioni, Province, Enti locali, Istituzioni private, Ministeri o Entità pubbliche di intervento pratico sulla realtà sociale, Organizzazioni Internazionali), i ricercatori dovranno mostrare di conoscere chiaramente - e tenerle

---

<sup>3</sup> Sempre il funzionario del Ministero sottolineava che è molto difficile che passi il termine “medica/medicina” delle nostre associazioni per la chiusura della categoria dei medici all'uso di tale termine per professionisti non medici.

<sup>4</sup> ISO è un organismo internazionale per la formazione, che definisce i requisiti per la realizzazione di un'organizzazione, di un sistema di gestione della qualità per realizzare l'erogazione di un servizio e avere la soddisfazione dei clienti/utenti. In particolare UNI EN ISO 9001-2008 si occupa di Risorse umane e della gestione della formazione. Si occupa di monitoraggio dei processi e del riconoscimento degli istituti formativi.

nel debito conto - le finalità istituzionali (generali e specifiche) di ciascun ente finanziatore, la natura e i caratteri delle richieste esplicite e delle aspettative delle suddette istituzioni, gli spazi di libertà e di autonomia previsti dalle medesime per il ricercatore. Anche in questo caso, l'ammontare dei contributi e la compatibilità dei prodotti richiesti (Rapporti, Relazioni, Studi, Progetti, ecc.) con gli standard di qualità della produzione di conoscenza indicati nei Titoli I e II, dovranno essere dimostrati alla comunità scientifica.

**Art. 18.** Le attività di collaborazione indicate nell'articolo 17, esterne e collaterali al processo di produzione della conoscenza, e finanziate da Enti pubblici e privati, possono essere classificate come segue: **a) contributi alla formazione di funzionari e tecnici di vari settori su problemi e su metodi delle discipline antropologiche;** **b) prestazione di conoscenze specialistiche - già conseguite in precedenti ricerche - per rispondere alle richieste di Enti pubblici o privati per la gestione e soluzione di problemi sociali;** c) conduzione di ricerche ad hoc con produzione di nuova conoscenza sistematica pertinente rispetto alle finalità applicative della istituzione committente, all'interno e nel contesto di piani, progetti, iniziative di azione pratica dei menzionati Enti.

**Art. 19.** Per quanto riguarda gli eventuali sostegni economici a proprie iniziative di studio e di divulgazione (pubblicità, sponsorizzazioni), l'antropologo dovrà sottoporre ad attento scrutinio e rifiutare quei condizionamenti che non siano compatibili con i fini istituzionali delle discipline D.E.A. e siano in rapporto con interessi economici in contrasto con il principio della uguaglianza, del rispetto e della pacifica convivenza tra popoli e culture diverse.

Il gruppo, per il momento, non ha prodotto un documento finale: la varietà delle questioni da affrontare richiede ancora una discussione e, soprattutto, un confronto nelle nostre specifiche associazioni.

La proposta di un'associazione autonoma è nata all'interno dell'assemblea autoconvocata dalla rete nazionale dell'"Antropologia Precaria", che si è svolta a Torino, il 9 novembre 2013, a latere del convegno su "Famiglie, genere, generazioni", convegno organizzato dall'Anuac e dal Dipartimento Culture, Politica e Società dell'Università di Torino.

In tale contesto, che ha visto riuniti i rappresentanti di diverse associazioni di antropologi che si autodefiniscono precari per la mancanza di un lavoro a tempo determinato, sono state espresse varie posizioni in merito alla legge e all'opportunità di creare una nuova associazione di giovani professionisti, che risponda ai requisiti proposti dalla legge stessa. L'idea è quella di creare un soggetto collettivo nuovo, che possa rappresentare le diverse anime delle professioni antropologiche, svincolata dalle attuali associazioni già esistenti. La proposta non nasce da una posizione in polemica con la realtà accademica, ma dall'idea di creare una dimensione autonoma, che però continui a confrontarsi con le associazioni già esistenti a livello nazionale. Per questo l'assemblea dei "precari trans-accademici" ha proposto la formazione di tre commissioni (aperte anche a soggetti accademici che vogliano contribuire al dibattito) che si occupino dello statuto, del profilo delle professioni antropologiche e del codice deontologico.<sup>5</sup>

Questa posizione espressa chiude la strada, almeno per il momento, all'idea di una federazione di associazioni, di difficile gestione nella complessa realtà accademica italiana. Sempre nel convegno di Torino si è tenuta una tavola rotonda proprio sul tema delle associazioni di antropologi in Europa, a cui hanno partecipato Cristina Papa per l'ANUAC, Patrizia Resta per l'AISEA, che hanno parlato della realtà italiana e due colleghe straniere. Françoise Lafaye (Université de Lyon) ha parlato dell'Afea (Association française d'Ethnologie e d'Anthropologie) nata nel 2007 come federazione delle diverse associazioni presenti sul territorio e Ana Maria Rivas (Universidad de Madrid) ha parlato della realtà spagnola. L'esperienza spagnola appare interessante, in quanto le associazioni di antropologi nascono legate alle diverse comunità autonome (Galizia, Catalogna ecc.), ma esiste una Federazione di Associazioni di Antropologi dello Stato Spagnolo (FAAEE), che si occupa delle questioni accademiche e dei corsi di studio nelle università. Nel 2007 la Commissione per la professione Antropologo (CPA) ha formato una rete tra associazioni per la creazione del *Colegio Profesional de Antropología*, che ha dato via a diverse associazioni professionali che lavorano nelle comunità autonome. Gli antropologi spagnoli prediligono dunque le realtà locali, ma operano in un clima di cooperazione tra le diverse associazioni.

Ci auguriamo che il confronto con le altre realtà europee rimanga quale stimolo ad una riflessione sulle diverse forme di associazionismo che le nostre professionalità richiedono, auspicando che lo spirito di collaborazione emerso nell'esperienza di questo gruppo di lavoro sia presente anche nella futura associazione professionale.

<sup>5</sup> Sul sito dell'AISEA è possibile leggere il comunicato che l'Assemblea autoconvocata dalla Rete Nazionale di Antropologia precaria ha inviato alle associazioni il 15 novembre 2013.